



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 144/19 R.G.
N. 354/19 SENT
N. 126/19 REP
N. 2195/19 CROM

Il G.O.P. Giuseppe Dibilio - ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.144/019 R.G., promossa

DA

[redacted], p.iva [redacted] con sede in [redacted]
[redacted] Via [redacted] in persona del leg. rappres. pro tempore,
[redacted], elettiv. dom. in [redacted] Via [redacted] presso lo
studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende
per procura come in atti

OPPONENTE

CONTRO

[redacted] con
sede in [redacted] Piazza [redacted] p. iva
[redacted], rappresentata e difesa per procura come in atti
dall'avv. Domenico Barbarino elettiv. dom. presso in suo studio in
Catania Via Conte Ruggero 20

OPPOSTA

Alla udienza del 22/10/196 ,precisate le conclusioni come da verbale
in atti, la causa veniva posta in decisione, dopo la scadenza dei
termini assegnati per depositare note conclusive.

Esposizione dei motivi della decisione in fatto ed in diritto ex art.
132 c.p.c.

GIUDICE DI PACE
Dot. GIUSEPPE DIBILIO
[Signature]



La opposizione proposta da [redacted] è infondata e pertanto essa va rigettata.

Costituisce principio pacifico, in giurisprudenza, enunciato anche sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., quello secondo il quale: «La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto».

Analogo principio è applicabile alla fattispecie relativa al titolo di credito messo a fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto.

L'onere probatorio ricadente sull'opposto, deriva, principalmente, dal tipo di contestazioni che vengono mosse alla natura e causale del credito per la inesistenza o illiceità del rapporto sottostante.

L'opposto, divenuto attore sostanziale, ha l'onere di provare il fondamento della sua originaria richiesta e ciò a seguito delle eccezioni formulate dall'opponente il quale tende a paralizzare la efficacia della ingiunzione di pagamento.

Orbene non sembra che le contestazioni contenute nell'odierno atto di opposizione siano fondate e ciò per le seguenti considerazioni:

-è stata fornita prova documentale che la società oggi opponente abbia conferito incarico alla società immobiliare oggi opposta di svolgere attività di intermediazione per la vendita di immobili;

-la ditta opposta ha ritualmente fornito prova, con le dichiarazioni rese dai testi [redacted] e [redacted], che quanto dichiarato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo è fondata

GIUDICE DI PACE
Dott. Ottavio DIBILIO



solamente su labiali affermazioni, prive di prova alcuna ;

-rispondendo affermativamente , sotto il vincolo del prestato giuramento, alle domande rivolte loro dal Decidente, la società opposta ha fornito prova del diritto vantato con il decreto ingiuntivo oggi opposto;

appare circostanza inconfutabile che il Sig. [REDACTED] abbia "visionato per la prima volta l'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED], foglio [REDACTED] particella [REDACTED] - sub [REDACTED]" (v. documento n° 7 fascicolo opposta) , e che in data 29/08/2016 il suddetto abbia stipulato atto pubblico di acquisto dalla [REDACTED] dello immobile di cui sopra.

L'atto pubblico di vendita rappresenta : " *Il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati e, in difetto, per il risarcimento del danno*" (v. Sent. Cass. Civ. Sez. IV n° 24399/2015).

L'art. 1755 Codice Civile stabilisce che "il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento", e senza che rilevi la circostanza che al preliminare non sia seguita la stipula del contratto definitivo.

Il diritto alla provvigione si basa sulla conclusione dell'affare (per come nella fattispecie verificatosi e sopra chiarito) e del nesso di causalità tra l'attività del mediatore e l'affare concluso, a nulla rilevando che il mandato era stato conferito senza esclusività, né

GIUDICE DI PACE
Dott. GIUSEPPE DI STEFANO



l'opera del mediatore(società oggi opposta) è stata dalle parti mai rifiutata .

Il diritto alla provvigione è sorto già nel momento della sottoscrizione del "FOGLIO VISITA" da parte del promissario acquirente.

Da tale documento si rileva chiaramente che l' [REDACTED] [REDACTED] "avrà diritto alla provvigione (3%) pure qualora successivamente alla visita non venga conferito alcun incarico e l'affare venga concluso direttamente con il venditore anche se l'agenzia non svolga alcuna altra attività".

L'agenzia immobiliare poteva vantare il suo diritto alla provvigione in virtù di quanto sancito dall'art. 1755 del codice civile alla applicazione del quale nessuna delle parti aveva fatto rinunzia.

A giudizio di questo Decidente l'agenzia immobiliare, oggi parte opposta, ha assunto l'unica figura di intermediazione tra acquirente e venditore.


Appare chiaro che sia la società odierna opponente che il promittente acquirente abbiano accettato l'attività della [REDACTED] per avvantaggiarsene ciascuna per la propria sfera di interesse e ciò indipendentemente dalle successive circostanze negative per il definitivo trasferimento del diritto di proprietà.

Questo Decidente ritiene provato il nesso eziologico tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.

La opposizione è infondata e va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



GIUDICE DI PACE
DOTT. GIUSEPPE DI...
[Signature]

Il C
pro
ter
Irei
-rig
Giu
in f
-coi
par
-coi
tem
IMI
4.50
opp
pro
mot
-coi
opp
pre
ha f
ed
mis
Ma

Depi



Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da [redacted], in persona del leg. rappres. pro tempore contro [redacted]

[redacted], così statuisce

-rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo n° 555/018 emesso dal Giudice di Pace di Mascalucia in data 15/10/018 perché infondata sia in fatto che in diritto e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;

-conferma la efficacia del decreto ingiuntivo, oggi opposto, in ogni sua parte;

-condanna la [redacted] in persona del leg. rappres. pro tempore a pagare alla ditta individuale [redacted]

[redacted] la somma di € 4.500,00 oltre le spese come liquidate nel decreto ingiuntivo oggi opposto e gli interessi legali su tale somma dalla data della proposizione del presente atto di opposizione al soddisfo e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;

-condanna la società opponente alla rifusione in favore della ditta opposta in persona del leg. Rappres. pro tempore delle spese del presente giudizio da distrarre in favore del suo procuratore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. e che liquida in € 100,00 per spese ed € 900,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.

Mascalucia, 28 NOV. 2019

Depositato in Cancelleria

28 NOV 2019
IL CANCELLIERE

GIUDICE DI PACE
IL G. O. P.
CANCELLIERE DIBALIO